

NUOVE MODALITA' DI PRESCRIZIONE DEI FARMACI (Legge del 07.08.2012 n. 135 – art. 15, c. 11bis)

Riepilogo normativa		
	Indicazioni possibili	Nota esplicativa
1. Principio Attivo (P.A.)	Nessuna indicazione	
2. Principio Attivo (P.A.) + Nome commerciale	a) nessuna indicazione	Il farmacista dovrà indicare al cittadino l'esistenza eventuale di un farmaco equivalente a minor costo e fargli esercitare la libertà di scelta
	b) indicazione di "farmaco non sostituibile per MC" (motivi clinici)	Indicazione vincolante per il farmacista che non può cambiare il nome indicato in prescrizione
	c) indicazione di "farmaco non sostituibile per VA" (volontà dell'assistito)	
	d) indicazione di "farmaco non sostituibile per ALTRO" (possibilità di inserire un testo libero)	
	e) indicazione solo di "farmaco non sostituibile"	Indicazione vincolante per il farmacista che non può cambiare il nome indicato in prescrizione Per le prescrizioni relative ad una terapia cronica, successive alla prima, può essere indicato il nome commerciale del farmaco assunto abitualmente dal pz (es. insuline, farmaci neurologici, ecc.)